MODELLO ORGANIZZATIVO – DESCRIZIONE REATI

NPO Sistemi
accresce il **Valore** delle Aziende attraverso
lo sviluppo di una nuova **Cultura Digitale**

Indice

1 PREMESSA 2
2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 2314
2.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 4
3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DEL DECRETO 23116
3.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 16
4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DELL'ART. 24-TER DEL DECRETO 231 26
4.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 26
5 FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 25-BIS E 25-BIS 1 DEL DECRETO 231 30
5.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 30
6 REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 25-TER DEL DECRETO 231 37
6.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 37
7 CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 25-TER, COMMA 1, LETT. S-BIS DEL DECRETO 231 45
7.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 45
8 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DELL'ART.25-QUATER DEL DECRETO 231 48
8.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 48
9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART.25-QUINQUIES DEL DECRETO 231 . 52
9.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 52
10 ABUSI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 25-SEXIES DEL DECRETO 231 E DELL'ART. 187-QUINQUIES DEL T.U.F. 55
10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI 55
11 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231 62
11.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 62
12 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES DECRETO 231 66
12.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 66
13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231 70
13.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 70
14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231 75
14.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 75
15 REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231 77
15.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 77
16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO 231 82
16.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 82
17 FRODI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIUOCO E SCOMMESSA AI SENSI DELL'ART. 25-QUATERDECIES DEL DECRETO 231 85
17.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 85
18 REATI TRIBUTARI AI SENSI DELL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231 88
18.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 88
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) 89
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) 89
Dichiarazione infedele (art. 4) 90
Omessa dichiarazione (art. 5) 91
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) 92
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) 92
Indebita compensazione (art. 10 quater) 92
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) 93
19 REATI DI CONTRABBANDO AI SENSI DELL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO 231 95
19.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 95

1 PREMESSA

In questo documento si descrivono le principali categorie o famiglie di reato del Decreto 231, richiamate nella parte generale e nella parte speciale del Modello 231.

I reati rilevanti per la Società sono stati evidenziati nella parte speciale del Modello 231.

Il presente documento ha una finalità meramente illustrativa per meglio comprendere le fattispecie di reato e le condotte penalmente rilevanti.

Si raccomanda, tuttavia, di fare sempre riferimento alle singole norme di legge, come di volta in volta aggiornate e integrate, attraverso il ricorso a quotidiani on-line di informazione giuridica, siti istituzionali, guide legali, aggiornamenti delle associazioni di categoria e/o verificando direttamente le fonti normative (codice penale, codice civile, normativa di riferimento, etc.).

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Descrizione Reati

2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231

2.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Gli articoli 24 e 25 del Decreto 231 individuano una pluralità di reati che possono essere astrattamente commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Con il termine **Pubblica Amministrazione** o **Ente Pubblico** si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Istituzioni, Autorità, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Enti pubblici non economici, Istituzioni europee, *Authorities*, etc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste, etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento ovvero il prestigio della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Articolo 24 del Decreto 231 - "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*"[1].

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-*bis* Malversazione a danno dello Stato
- art. 316-*ter* Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa
- art. 640-*bis* Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-*ter* Frode informatica.

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati.

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, benefici economici, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li utilizzi, non li destini agli scopi previsti ovvero li utilizzi per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati. In sintesi:

[1] In particolare, l'art. 24 del Decreto 231 – "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"* – così recita:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del codice penale, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).).

- vengono considerate le erogazioni di denaro pubblico (finanziamenti, sovvenzioni, contributi) a fondo perduto o con obbligo di restituzione;
- la condotta illecita consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate;
- il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-*ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In sintesi:

- la condotta illecita può essere di natura "commissiva" (= utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non veritiere) o "omissiva" (= mancata indicazione di informazioni dovute);
- il reato si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato ex art. 640-bis c.p. (è un reato di natura c.d. "sussidiaria" o "residuale").

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato si configura nei casi di frode nei contratti di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici o di imprese, anche se private, esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Il delitto in questione è ravvisabile, ad esempio, nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.) ovvero di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

Rilevano gli inadempimenti che si concretano nella consegna di cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti. Si richiede anche un comportamento, da parte del privato

fornitore, **non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento frode**. È pertanto sufficiente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti, senza necessità di un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura (Cass., III, 28 dicembre 2018, n.58448).

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa (ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *[omissis]*

2.bis [omissis]

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.

Il Decreto 231 richiama solo l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico. Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa si forniscano all'Ente Pubblico informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto, indicando requisiti di cui non si è in possesso, etc.) ovvero si omettano informazioni che, se conosciute dall'Ente Pubblico, avrebbero condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato si può configurare altresì in caso di predisposizione di documentazione o informazioni false a seguito di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro, degli Enti Previdenziali, etc.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea. In particolare, per erogazione pubblica si intende qualsivoglia attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei mesi e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. Ad esempio, potrebbe integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

In sintesi, la condotta illecita consiste nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati, informazioni, o programmi di un sistema informatico o telematico.

Articolo 25 del Decreto 231 - "*Peculato*, c*oncussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*"[2].

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- *art. 314 Peculato (*)*
- *art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (*)*
- *art. 317 Concussione (*)*
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319-*bis* Circostanze aggravanti
- art. 319-*ter* Corruzione in atti giudiziari
- art. 319-*quater* Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 Pene per il corruttore
- art. 322 Istigazione alla corruzione
- art. 322-*bis* Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- *art. 323 Abuso d'ufficio (*)*
- art. 346-*bis* c.p. Traffico di Influenze illecite.

(*) ipotizzabili a titolo di concorso dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale

Sono **pubblici ufficiali** (art. 357 c.p.), tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che, esercitando una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico o da atti autoritativi, formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Sono **incaricati di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) coloro che, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati.

Art. 314 c.p. Peculato

[2] In particolare, l'art. 25 del Decreto 231 - "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" - stabilisce:
1 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell´articolo 319-bis quando dal fatto l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all´ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il delitto in questione integra una particolare forma di appropriazione indebita da parte del pubblico funzionario. La condotta punibile consiste nella appropriazione del denaro o delle altre cose mobili altrui, possedute dal pubblico funzionario per ragioni di ufficio o servizio.

Il bene protetto dalla incriminazione è il buon andamento e la imparzialità dell'attività amministrativa, pregiudicato dall'attività svolta dal soggetto agente il quale, sfruttando la sua posizione, avvantaggia illecitamente se stesso o un altro soggetto.

Il peculato d'uso si configura quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La condotta delittuosa consiste nella "ricezione" = accettazione non dovuta e la "ritenzione" = trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, per sé o per terzi.

Presupposto del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. In sintesi:

- è illecita la condotta di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che costringa taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- il reato di concussione, essendo proprio di soggetti "qualificati" (=pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), presenta profili di rischio ai sensi del Decreto 231 soltanto nel caso in cui un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorra nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o si faccia promettere, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le funzioni o i poteri di sua competenza.

Con il termine **"***esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*" il legislatore si riferisce non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. In sintesi, per esercizio delle sue funzioni si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio del pubblico ufficiale.

La condotta illecita del pubblico ufficiale consiste nel ricevere o farsi promettere un vantaggio (denaro, regali, utilità etc.) per esercitare una attività di sua competenza e rientrante nelle sue funzioni/poteri (ad esempio, evasione rapida di una pratica). Il reato può realizzarsi anche quando il pubblico ufficiale riceva una retribuzione non dovuta (= vantaggi, denaro, regali, utilità, etc.) per una attività di sua competenza già compiuta. In parole semplici, la norma punisce anche le ipotesi in cui il privato dia o prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario per "ringraziarlo" di un atto dovuto.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione o promessa di corresponsione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La condotta illecita del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: compiere atti finalizzare ad aggiudicare una gara in violazione dei principi di correttezza e trasparenza).

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita promessa od offerta riguardi atti, conformi o contrari ai doveri d'ufficio, già compiuti dal pubblico agente.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Costituisce circostanza aggravante l'avere il fatto di cui all'articolo 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene oppure l'avere ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato costituisce una fattispecie autonoma e si realizza nel caso in cui gli atti corruttivi descritti dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e dall'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) siano compiuti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo), ad esempio corrompendo un magistrato, un cancelliere, un ufficiale giudiziario, etc.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, ***chi dà o promette denaro o altra utilità*** *è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Detto reato si differenzia dalla concussione per: 1) le modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che consistono nella sola induzione); 2) la punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La norma dispone l'estensione delle fattispecie previste dagli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) anche agli incaricati di pubblico servizio.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano ***anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità****.*

La norma estende la responsabilità penale prevista per i reati di corruzione di cui sopra e le pene relative anche al **corruttore**, ovvero a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilità nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Il reato si consuma con la semplice offerta o promessa di denaro od altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, sempreché la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Analogamente, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o una offerta di denaro o altra utilità da parte di un privato.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

1. Le disposizioni degli articoli 314*,* 316*, da* 317 *a* 320 *e* 322*, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5 -quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater*, secondo comma,* 321 *e* 322*, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Per il disposto dell'articolo 322-bis c.p. la tipologia di taluni dei reati corruttivi sopra analizzati rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea, dei singoli Stati membri ovvero di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché nei confronti di membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale nonché dei giudici e funzionari delle corti internazionali.

Rilevano altresì le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Il bene giuridico tutelato dal delitto di abuso di ufficio è identificato nell'imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione e, in particolare, nel diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla P.A. affinché non venga alterata la c.d. "*par condicio civium*".

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento della funzione o del servizio, i) in violazione di norme di legge o di regolamento oppure 2) omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ovvero negli altri casi prescritti, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Possono **concorrere anche i privati**: può configurarsi il concorso nel reato del privato che sia destinatario dei benefici conseguenti all'atto abusivo, laddove questi, tramite la sua condotta, abbia avuto un ruolo causalmente rilevante nella realizzazione del reato e sempre che fosse a conoscenza della qualità dell'intraneus (= pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio).

Art. 346-bis c.p. Traffico di Influenze illecite

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La norma in esame sanziona la c.d. "mediazione illecita", vale a dire la condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando

rapporti esistenti o vantando relazioni asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis, fa dare o promettere (a sé o ad altri) denaro o altra utilità.

Il secondo comma estende la punibilità anche a colui che promette o dà il denaro o l'utilità (come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico agente in relazione all'esercizio dei suoi poteri), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia esistente o meramente asserita.

Delitti Informatici e Trattamento illecito dei Dati

Descrizione Reati

3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24-BIS DEL DECRETO 231

3.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica siglata a Budapest il 23 novembre 2001, ha inserito nel Decreto 231 l'art. 24-bis relativo a determinati reati informatici.

Articolo 24-bis del Decreto 231 - "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*" [3].

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 491-bis Documenti informatici.
- art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- art. 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- art. 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- *art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica* (*).

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Segue una breve analisi dei reati che appaiono, anche se in linea teorica e/o prudenziale, applicabili all'operatività della Società.

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti gli atti pubblici.

[3] In particolare, l'art. 24-bis del Decreto 231 - "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*" - stabilisce:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall´articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all´ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La disposizione in esame stabilisce che tutti i delitti inerenti la falsità in atti, sia di natura ideologica che materiale, contenuti in atti pubblici, sono punibili anche laddove la condotta abbia ad oggetto un **documento informatico** che, in virtù della norma analizzata, è equiparato al documento cartaceo.

Segue una sintesi delle condotte penalmente rilevanti del capo III del Codice penale ("DELLA FALSITÀ IN ATTI"), richiamato dall'articolo di cui sopra (con riferimento agli atti pubblici).

CODICE PENALE	SOGGETTO	CONDOTTA ILLECITA
Art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.	Pubblico ufficiale Impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni (v. art. 493 c.p.) Privato o pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. art. 482 c.p.).	Formazione di un atto falso o alterazione di un atto vero.
Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.		Contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative; Fare apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, mediante contraffazione o alterazione.
Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.		Simulazione e rilascio in forma legale di una copia di un atto pubblico o privato di cui si suppone l'esistenza; rilascio di copia di atto pubblico o privato diversa dall'originale.
Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.	Pubblico Ufficiale Impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni (v. art. 493 c.p.)	Falsa attestazione di dichiarazioni a lui non rese, omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute, falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.		Falsa attestazione in certificati o in autorizzazioni amministrative di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.	Chiunque eserciti una professione forense o sanitaria o altro servizio di pubblica necessità	Falsa attestazione in certificati di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato.	Privato o pubblico ufficiale al di fuori delle sue funzioni	Falsità di cui agli artt. 476, 477 e 478, commesse dal privato (v. sopra)
Art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.	Chiunque	Attestazione falsa al pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto pubblico, da quest'ultimo redatto, è destinato a provare la verità.
Art. 484 Falsità in registri e notificazioni.	Chiunque sia per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali.	Produzione diretta o indiretta ("*scriva o lasci scrivere*") di false indicazioni.
Art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.	Pubblico Ufficiale Impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni (v. art. 493 c.p.)	Abuso di un foglio firmato in bianco detenuto in ragione del proprio ufficio e per un titolo che comporta l'obbligo o la facoltà di riempirlo. L'abuso si realizza qualora il soggetto attivo scriva o faccia scrivere un atto (pubblico) diverso da quello a cui era autorizzato/obbligato.
Art. 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.		Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 si applicano le norme sulla falsità materiale in atto pubblico o in scrittura privata.
Art. 489 Uso di atto falso.	Chiunque (purché non abbia concorso nella falsità).	Utilizzo di un atto falso.
Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.	Chiunque	Distruzione, soppressione e occultamento in tutto o in parte di un atto pubblico o di una scrittura privata.
Art. 491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito		Se alcune delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo ovvero una cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente previste dall'art. 476 e nell'art. 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al

		primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita dall'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Art. 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.		Nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di questi ultimi, quando tengano luogo degli originali mancanti.
Art. 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.	Impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.	Qualunque condotta criminosa individuata agli articoli precedenti.
Art. 493-*bis* Casi di perseguibilità a querela.		I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene tramite sistemi informatici.

Per "**sistema informatico**" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Le condotte di reato di articolano:

- nell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza - per accesso non deve intendersi il mero collegamento fisico con il sistema bensì un vero e proprio collegamento logico attraverso il quale i due terminali coinvolti (quello su cui risiede il supporto informatico e quello del soggetto che perpetra il reato) possono istaurare un "dialogo" che consenta l'eventuale lettura, eliminazione, copiatura o modificazione di dati;
- nella permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare; gli estremi della fattispecie sono integrati anche qualora il soggetto, pur avendo validamente ottenuto l'autorizzazione all'accesso, rimanga nel sistema informatico, contravvenendo alla nuova e contraria volontà del titolare sopraggiunta solo successivamente al primo ingresso nel sistema, oppure qualora l'agente operi oltre i limiti dell'autorizzazione concessa, perseguendo fini diversi da quelli concordati.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzione idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater c.p.

La norma è tesa a prevenire la commissione di delitti contro la riservatezza e contro il patrimonio.

La condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare codici, *password*, o altri mezzi idonei (ad es. schede informatiche, *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*, *pic-card*, numeri seriali di apparecchi telefonici altrui, etc.) per l'accesso ad un sistema informatico o telematico - protetto da misure di sicurezza - oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee alla ricostruzione di codici d'accesso o al superamento delle misure di sicurezza di un sistema informatico o telematico[4].

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici lesivi (= in grado di danneggiare illecitamente) dei sistemi informatici o telematici, delle relative informazioni, dati o programmi (ad esempio *virus* informatici).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

[4] Sono previste due aggravanti: l'una si applica se il sistema informatico è utilizzato dallo Stato, da un ente pubblico o da una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, l'altra se il soggetto che compie la violazione è pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, ovvero persona che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni telefoniche, telegrafiche e informatiche. La norma, in particolare, è posta a presidio della corretta trasmissione delle comunicazioni al fine di garantire l'autenticità e la riservatezza dei relativi contenuti.

Le condotte penalmente rilevanti sono:

- intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi;
- impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi;
- rivelazione parziale o integrale con qualsiasi mezzo di informazione delle comunicazioni di cui sopra[5].

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La norma punisce le attività prodromiche (= che precedono) all'intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni.

La condotta penalmente rilevante consiste nella mera installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, indipendentemente dalla utilizzazione o meno di esse[6].

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Costituisce reato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere e in generale danneggiare in tutto o in parte informazioni, dati o programmi informatici (*software*) altrui[7]. A titolo di esempio, la manomissione e/o alterazione dello stato di un *computer* - rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo e non reintegrativo della originaria configurazione dell'ambiente di lavoro - integrano il reato in oggetto.

[5] Sono aggravanti speciali e comportano la procedibilità d'ufficio del reato e l'aumento della pena detentiva:
- la natura statale o pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente, qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

[6] Si applicano le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617-quater c.p. sopra illustrate.

[7] La pena è aumentata se il fatto è stato commesso con violenza alla persona o minaccia e/o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La struttura del reato è analoga a quella appena descritta nell'art. 635-bis c.p. ("*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"*) e tutela le informazioni, i dati e i programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità. La mera condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dell'informazione, dato o programma è già di per sé sufficiente ad integrare il reato[8].

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Le condotte penalmente rilevanti sono quelle specificate dall'art. 635-bis c.p. ("*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"*) nonché l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che rendano inservibili, distruggano o danneggino, in tutto o in parte, oppure ostacolino il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui[9].

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La condotta penalmente rilevante è quella prevista dall'art. 635-quater c.p. volta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento[10]. A titolo di esempio, integra il reato in oggetto la manomissione di un sistema

[8] E' previsto un aggravio sanzionatorio nel caso in cui si realizzi la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi. Inoltre la pena è aumentata se il fatto è stato commesso con violenza alla persona o minaccia e/o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

[9] La pena è aumentata se il fatto è stato commesso con violenza alla persona o minaccia e/o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

[10] Quando la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico si realizza oppure esso è reso inservibile, in tutto o in parte, è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili. Analogamente la pena è aumentata se il fatto è stato commesso con violenza alla persona o minaccia e/o 2 con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

di vigilanza e videoregistrazione (che si avvale anche di un *hard disk* che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi) in dotazione ad un ufficio giudiziario o altro ufficio pubblico.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

"*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni*".

Il provvedimento è finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G. Viene istituito il "Perimetro di sicurezza nazionale", i.e. uno strumento diretto ad "*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*".

Per inquadrare la fattispecie giova richiamare l'art. 1 della norma in oggetto "**Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**" che prevede quanto segue.

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
a) omissis
b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Omissis - 4. Omissis - 5. Omissis

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) omissis

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

7. Omissis - 8. Omissis - 9. Omissis - 10. Omissis

Delitti di Criminalità organizzata

Descrizione Reati

4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DELL'ART. 24-TER DEL DECRETO 231

4.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-*ter* in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

Articolo 24-ter del Decreto 231 - "*Delitti di criminalità organizzata*"[11].

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere
- *[art. 416, 6° comma (schiavitù e tratta di persone)[12] (omissis)] (*)*
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- *[art. 416ter Scambio elettorale politico mafioso (omissis)] (*)*
- *[art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione (omissis)] (*)*
- *[art. 74 D.P.R. 309/90 sugli stupefacenti (omissis)] (*)*
- *[art. 407, 2° comma, lett. a) numero 5) c.p.p. (armi)] (*)*[13]

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Segue una breve analisi degli artt. 416 c.p. e 416bis c.p., trattati in via prudenziale.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[11] In particolare, l'art. 24-ter del Decreto 231 - "Delitti di criminalità organizzata" - stabilisce:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

[12] L'art. 416, 6° comma, punisce l'associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o alienazione di schiavi, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/98

[13] Art. 407, comma 2, lett. a) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22 commi 3 e 4 e 22bis, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

In sintesi:

- il reato in questione si realizza con una pluralità di condotte criminose che vanno dalla sola partecipazione (partecipanti) - alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione - alla ideazione e creazione dell'associazione (capi e promotori);
- perché si possa configurare una associazione sono necessarie tre o più persone ed essa deve essere dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione dei compiti, etc.) e di "stabilità" che permettono di distinguere l'associazione dal concorso di persone nel reato che si caratterizza invece per l'occasionalità dell'accordo criminoso;
- lo scopo dell'associazione deve essere la realizzazione di un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più delitti;
- elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero la consapevolezza da parte dei soggetti attivi di fare parte di un sodalizio e di operare al fine di realizzare il programma criminoso che costituisce lo scopo della associazione;
- sono previsti aggravamenti di pena nel caso di associazioni dirette a commettere particolari reati.

Il reato di associazione per delinquere può essere commesso anche in ambito "**transnazionale**".

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001* – all'articolo 3 definisce il reato transnazionale nel caso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato stesso:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere[14]

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[14] Modificato dalla L. 27 maggio 2015, n.69.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il ibero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

In sintesi:

- L'ente potrebbe rispondere anche nel caso del cosiddetto "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto, apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale;
- Al riguardo del **concorso di persone**, il criterio di distinzione tra il concorso e il reato di associazione quale figura delittuosa a sé stante, è ravvisabile, nel primo caso, nell'accordo tra i compartecipi circoscritto alla realizzazione di uno o più delitti chiaramente individuati, commessi i quali l'accordo si esaurisce; nell'associazione a delinquere o mafiosa, dopo l'eventuale commissione di uno o più reati, il vincolo associativo permane per l'attuazione del programma stabilito;
- Il **concorrente esterno** potrebbe venire individuato, in colui che non è organicamente inserito nell'associazione in una programmatica e piena accettazione dei mezzi e degli scopi del sodalizio criminoso anche se, con la sua azione, potrebbe favorirlo. Tuttavia, l'episodicità dei rapporti e della coincidenza con gli scopi dell'associazione, non lo renderebbero membro della stessa poiché si limita a strumentalizzarla per un personale tornaconto.

Falsità in strumenti o segni di riconoscimento
Delitti contro l'Industria e il Commercio

Descrizione Reati

5 FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DEGLI ARTT. 25-BIS E 25-BIS 1 DEL DECRETO 231

5.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Articolo 25-bis del Decreto 231 - *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento15".*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- *[art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (omissis)] (*)*
- *[art. 454 c.p. Alterazione di monete (omissis)] (*)*
- *[art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (omissis)] (*)*
- *[art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (omissis)] (*)*
- *[art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (omissis)] (*)*
- *[art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (omissis)] (*)*
- *[art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (omissis)] (*)*
- *[art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (omissis)] (*)*
- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Segue una breve analisi dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[15] In particolare, l'art. 25-bis del Decreto 231 – "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" – stabilisce:
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma tutela quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Per "**marchi**" e "**segni distintivi**" si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale. I marchi devono essere depositati, registrati o brevettati, nelle forme di legge all'esito della procedura prevista; relativamente alle opere dell'ingegno, potrà aversi falsificazione solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale[16].

Per "**disegni industriali**" si intendono i lavori figurativi di un'opera di una qualsiasi industria; mentre con "**modelli industriali**" si indicano gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale e comprendono i modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità.

Con il riferimento ai "**brevetti**" la norma intende tutelare l'invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato. La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l'oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l'illecita riproduzione del modello.

In relazione ai marchi, segni distintivi delle opere dell'ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:

- la "**contraffazione**" consiste nell'abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull'autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell'impressione d'insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato;
- l'"**alterazione**" si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- l'"**uso**" di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l'uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all'art. 474 c.p. ("*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*").

L'applicazione della norma è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[16] Per i marchi esteri, il loro riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano è ottenuto tramite la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale; i contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall'ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Anche in tale fattispecie l'applicazione della norma è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Articolo 25-bis 1 del Decreto 231 - "*Delitti contro l'industria e il commercio*"[17].

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale[18]:

- art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 Frode nell'esercizio del commercio
- *art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (*)*
- art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- *art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (*)*

(*) reati non applicabili alla operatività della Società.

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati, ad eccezione dei reati di cui agli artt. 516 e 517-ter c.p..

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[17] In particolare, l'art. 25-bis 1 del Decreto 231 - "*Delitti contro l'industria e il commercio*" - stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   - ***a.*** *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
   - ***b.*** *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

[18] L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio.

La condotta criminosa prevede l'azione violenta o fraudolenta del colpevole volta ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il reato si consuma quando vengono posti in essere gli atti illeciti sopra descritti, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente cagionato un danno reale all'industria o al commercio.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti intimidatori tipici delle associazioni per delinquere.

La condotta consiste nel compimento di atti violenti o intimidatori (ad esempio danneggiamenti, aggressioni, minacce) da parte di chiunque eserciti una attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, idonei ad impedire ad un concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività.

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati che crea un nocumento (=danno) rilevante su scala nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il reato può essere commesso da chiunque eserciti una attività commerciale. La condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo consegni all'acquirente:

- una cosa mobile per un'altra;
- una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, **diversa** da quella dichiarata o pattuita.

La "diversità" può risiedere:

- nell'origine (intesa come il luogo geografico di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità);
- nella provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa);
- nella qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa);
- nella quantità (numero, peso o misura della merce).

La consegna consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (omissis)

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Presupposto del reato è l'esistenza di nomi, marchi o segni distintivi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari in maniera da trarre in inganno il consumatore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità dell'opera o del prodotto.

L'oggetto materiale delle condotte previste è costituito da opere dell'ingegno o prodotti industriali (inclusi quelli di provenienza artigianale), contrassegnati con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

Le condotte illecite si realizzano qualora la vendita e la messa in circolazione di prodotti e/o opere dell'ingegno siano potenzialmente idonee a ingannare il consumatore medio su:

- origine - intesa come il luogo di provenienza geografica del prodotto a cui il compratore associ particolari qualità o pregi;
- provenienza - riguarda il fatto che il bene e/o opera dell'ingegno sia stato prodotto da una determinata impresa;
- qualità - intesa come composizione della merce e/o opera dell'ingegno.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La configurabilità del reato è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità degli articoli 473 ("*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*") e 474 ("*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*") del Codice Penale.

La condotta illecita consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; inoltre si configura il delitto in esame quando al fine di trarne profitto si introduce nel territorio dello Stato, si detiene per la vendita oppure si pone in vendita con un'offerta diretta ai consumatori oppure si mettono in circolazione i beni precedentemente indicati.

L'elemento oggettivo del reato può essere integrato con la violazione (= non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevetto, registrazione di marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli etc.) o usurpazione (= il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente) del titolo di proprietà industriale.

Art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (omissis)

Reati Societari

Descrizione Reati

6 REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 25-TER DEL DECRETO 231

6.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Articolo 25-ter del Decreto 231 - "*Reati societari*"[19].

I reati societari indicati in questa disposizione possono essere ricondotti a diverse tipologie di condotta previste dal Codice Civile, quali falsità, tutela penale del capitale sociale e del patrimonio, corruzione tra privati e altri illeciti.

- art. 2621 False comunicazioni sociali
- art. 2621 bis Fatti di lieve entità
- *art. 2622 False comunicazioni sociali di società quotate (*)*
- *[art. 2623 Falso in prospetto – abrogato dall'art.34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e inserito nell'art. 173-bis del TUF (omissis)]*
- *[art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione – abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 39/2010 attuativo della direttiva 2006/43/CE].*
- art. 2625 Impedito controllo
- art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 Operazioni in pregiudizio ai creditori
- *art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi (*)(*)*
- art. 2632 Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 Corruzione tra privati

[19] In particolare, l'articolo 25-ter del Decreto 231 - "*Reati societari*" - stabilisce:
1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanto a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- art. 3635bis Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 Aggiotaggio
- art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

(*) Reato non applicabile all'attuale struttura societaria
(*)(*) Reato trattato in via prudenziale

Segue una breve analisi dei reati di cui sopra, ad eccezione dell'art. 2622 del codice civile, attualmente non applicabile alla struttura della Società.

La corruzione tra privati e l'Istigazione alla corruzione tra privati ex art. 25-ter comma 1, let. s-bis del Decreto 231 vengono trattate nella sezione "**Corruzione tra privati**", cui si rinvia, per comodità espositiva.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. […][20].

La norma tutela il regolare esercizio delle attività di controllo.

E' un reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

In sintesi:

[20] *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento, è rilevante anche il solo ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo societario;
- l'aver cagionato un danno ai soci comporta un aumento della pena (circostanza aggravante)[21].

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili - a titolo di concorso di persone nel reato -anche quei soci che hanno svolto una attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

In sintesi:

- per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

In sintesi:

- ai fini della punibilità rileva tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi;
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative;
- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

[21] Costituisce circostanza aggravante l'essere la condotta rivolta verso società quotate o con titoli diffusi in misura rilevante.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, con la precisazione che la condotta di cui al secondo comma può essere posta in essere solo dagli amministratori della società controllata[22].

In relazione alle condotte delineate al primo comma, esse si sostanziano:

- nell'acquisto, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o
- nella sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali.

Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l'oggetto di tali condotte che è costituito, in quest'ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia, posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall'effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine di approvazione del bilancio inerente all'esercizio durante il quale è stata posta in essere la condotta il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

[22] Sono considerate società controllate a norma dell'art. 2359 c.c.:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori. La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La norma sanziona l'amministratore che omette di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

In sintesi:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il soggetto attivo del reato è il liquidatore. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato può essere commesso da "chiunque" anche se, di fatto, i soggetti attivi sono generalmente gli amministratori e i soci.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato si realizza con la diffusione di notizie false e/o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a:

- cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In sintesi:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. […][23]

La fattispecie in oggetto risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, autorità esterne, a presidio del corretto esercizio della funzione di vigilanza. Il controllo interno, di natura privatistica, viene, invece, garantito dall'art. 2625 cod. civ.

In sintesi:

- la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima; si realizza, inoltre, con il mero ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di autorità di vigilanza previste per legge attuato con qualunque modalità e consapevolmente, anche mediante omissione di comunicazioni che sono dovute alle predette autorità;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la nozione di "**autorità pubblica di vigilanza**" non ha una precisa connotazione tecnica, tanto che, su di essa, vi è un aperto dibattito interpretativo. Alla luce di esso si considerano tali non solo le autorità la cui funzione di vigilanza pare indubbia (Consob, Banca d'Italia) ma anche altri soggetti pubblici che hanno attribuite per legge funzioni di vigilanza in senso tecnico a tutela sia dell'affidabilità nel mercato che nei rapporti con il pubblico (Isvap, Covip, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità garante della *privacy*, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

[23] *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Corruzione tra privati
Istigazione alla corruzione tra privati

Descrizione Reati

7 CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 25-TER, COMMA 1, LETT. S-BIS DEL DECRETO 231

7.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI[24]

Articolo 25-ter del Decreto 231 - "*Reati societari*"[25].

Nell'ambito dei reati societari, trattati nel capitolo precedente, figurano anche due reati corruttivi, la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati, rispettivamente previsti dagli articoli 2635 e 2635bis del codice civile.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, ***anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà****, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone *indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque ***offre o promette denaro o altra utilità non dovuti*** *agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La corruzione può realizzarsi anche tra interlocutori privati. Non è più necessaria la presenza di funzionari pubblici.

[24] Cfr. D.lgs. 38/2017 che ha modificato l'art. 2635 del c.c. e introdotto l'art. 2635-bis c.c.
[25] Si veda la nota n. 19.

Il "**corruttore**" può essere **chiunque**.

Il "**corrotto**" è un soggetto **qualificato** (= amministratori, dirigenti, sindaci, determinate funzioni aziendali operanti in settori privati, etc.) che agisce in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

I comportamenti corruttivi sono tutti quei comportamenti che offrono o promettono un beneficio (denaro o altra utilità) con l'obiettivo di ottenere un qualsiasi vantaggio illecito o non dovuto (informazione, contratto, condizioni contrattuali etc.) in violazione della normativa di riferimento o delle procedure aziendali o di obblighi di fedeltà o inerenti al proprio ufficio.

Gli atti corruttivi possono essere realizzati per "interposta persona" = avvalendosi di un **intermediario** o di un terzo.

Come per tutti gli atti corruttivi, costituisce reato la mera **istigazione** alla corruzione = ovvero offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti, anche se tale offerta o promessa non venga poi accettata.

In sintesi:[26]

- "**Chiunque**", corrompendo un privato, può fare scattare la responsabilità della Società ex Decreto 231 = **corruttore**;
- soggetti attivi del reato = **corrotti** sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che esercitano funzioni direttive;
- i corrotti agiscono pertanto in **violazione degli obblighi di fedeltà, agli obblighi inerenti al proprio ufficio** e, quindi, alle procedure aziendali o alle normative applicabili;
- il reato può essere commesso anche per **interposta persona** ovvero tramite un intermediario;
- anche se l'offerta o la promessa non vengono accettate, si configura un reato, i.e. **l'istigazione** alla corruzione.

[26] Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Descrizione Reati

8 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DELL'ART.25-QUATER DEL DECRETO 231

8.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto 231.

Articolo 25-quater del Decreto 231 - "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*"[27].

Rilevano le seguenti tipologie di reato:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

Il Codice penale richiama numerosi delitti "aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", tra i quali:

- *[art. 270 Associazioni sovversive (omissis)(*)]*
- *[art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (omissis)(*)]*
- *[art. 270-ter Assistenza agli associati (omissis) (*)]*
- *[art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (omissis) (*)]*
- *[art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (omissis) (*)]*
- art. 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo
- *[art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (omissis) (*)]*
- *[art. 280-bis Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (omissis) (*)]*
- *[art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (omissis) (*)]*
- *[art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (omissis) (*)].*
- *[art. 304 Cospirazione politica mediante accordo (omissis) (*)]*
- *[art. 305 Cospirazione politica mediante associazione (omissis) (*)]*
- *[art. 306 Banda armata: formazione e partecipazione (omissis) (*)]*
- *[art. 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (omissis) (*)]*

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali.

[27] In particolare, l'articolo 25-quater del Decreto 231 - "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" - stabilisce:

- *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - *a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
  - *b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Le principali leggi speciali aventi "finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico" sono:

- art. 1 L. 6 febbraio 1980, n. 15 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*);
- L. 10 maggio 1976, n. 342 (*Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea*);
- L. 28 dicembre 1989, n. 422 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale*).
- 3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999
- art. 2 Convenzione New York.

Segue la disamina degli articoli rilevanti del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, con una sintetica illustrazione delle fattispecie di reato.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Sono da considerare come attuate con finalità di terrorismo tutte quelle condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o una organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater del Decreto 231, presupposto per l'affermazione della responsabilità della Società.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2 Convenzione di New York

1. *Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) e (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

- *prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- *organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- *contribuisca al compimento di uno o più reati come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.*

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- *deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o*
- *deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.*

La norma in esame è espressione di una politica internazionale di prevenzione e repressione del terrorismo ed è volta a evitare la fornitura e la raccolta di fondi prodromici (= che precedono) al compimento di reati terroristici.

Art. 25-*quinquies*
Delitti contro la personalità individuale

9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART.25-QUINQUIES DEL DECRETO 231

9.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Articolo 25-quater del Decreto 231 - "*Delitti contro la personalità individuale*"[28].

Rilevano le seguenti tipologie di reato previste nel Codice penale:

- *Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (*)*
- *Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile (*)*
- *Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile (*)*
- *Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico (*)*
- *Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale (*)*
- *Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (*)*
- *Art. 601 c.p. Tratta di persone (*)*
- *Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi (*)*
- **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- *Art. 609-undecies Adescamento di minorenni (*)*

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Segue una breve analisi dell'articolo sopra richiamato.

Art. 603.bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

[28] In particolare, l'articolo 25-quinquies del Decreto 231 - "*Delitti contro la personalità individuale*" - stabilisce:
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all´ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all´articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all´articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l´ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´articolo 16, comma 3.

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La norma sanziona il c.d. "caporalato" i.e. una forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d'opera nel lavoro dipendente.

Abusi di mercato

Descrizione Reati

10 ABUSI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 25-SEXIES DEL DECRETO 231 E DELL'ART. 187-QUINQUIES DEL T.U.F.

10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Le norme sugli abusi di mercato - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato - mirano a garantire l'integrità dei mercati finanziari e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Gli abusi di mercato - disciplinati dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (**T.U.F.**) comportano una "doppia responsabilità" per la Società: penale ai sensi del Decreto 231 e amministrativa ai sensi del medesimo T.U.F.

Gli abusi di mercato sono puniti dalla legge italiana **anche se commessi all'estero**.[29]

Il presente capitolo viene inserito in via prudenziale: alla data del *risk assessment*, il rischio potenziale di commissione di questi reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Articolo 25-sexies del Decreto 231 - "Abusi di mercato"[30].

In questa disposizione vengono espressamente richiamate due fattispecie di reato disciplinate dal T.U.F.

- art. 184 Abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 Manipolazione del mercato

Articolo 187-quinquies del T.U.F. - "Responsabilità dell'ente" [31].

[29] Art. 182 T.U.F. "*1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea. 2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010*".

[30] In particolare, l'articolo 25-sexies del Decreto 231 - "*Abusi di mercato*" - stabilisce:

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

[31] L'art. 187- quinquies del T.U.F. - "*Responsabilità dell'ente*" – stabilisce:

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

Il T.U.F. prevede, per ognuna delle fattispecie criminali sopra evidenziate, una corrispondente responsabilità amministrativa.

- art. 187-bis Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- art. 187-ter Manipolazione del mercato

La stessa condotta, dunque, può dar luogo sia ad un procedimento penale dinnanzi al giudice ordinario che ad un procedimento amministrativo dinnanzi alla CONSOB.

Art. 184 del T.U.F. Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. …omissis…

La norma tutela il corretto funzionamento del mercato inteso come "rispetto delle regole del gioco" da parte degli operatori, che sono tenuti a non alterare i meccanismi che presiedono alla corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari e ad evitare di ingenerare la sfiducia negli investitori che li orienterebbe verso altre forme di investimento.

Il delitto di abuso di informazioni privilegiate[32] punisce la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione di una particolare posizione soggettiva nella società emittente (cd. *insiders primari*,

3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

[32] Il concetto di informazione privilegiata è chiarito nell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 – "*Informazioni privilegiate*" – che stabilisce:

1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*
   a) *un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

categoria che ricomprende sia i *corporate insiders* – ovvero coloro che ricoprono stabilmente una carica all'interno della compagine societaria – sia i *temporary insiders* – quanti vengono a conoscenza di informazioni privilegiate solo in occasione di una determinata attività), ovvero in ragione della preparazione o esecuzione di una attività delittuosa:

- compie in modo diretto o per interposta persona operazioni su strumenti finanziari, anche se per conto di terzi, utilizzando informazioni privilegiate che "suggeriscano" la realizzazione di tali operazioni;
- comunica a terzi le informazioni privilegiate, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione ovvero dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;
- raccomanda o induce terzi a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base delle informazioni privilegiate (c.d. *tuyautage*).

In sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il reato può essere commesso da soggetti che siano venuti a conoscenza di una informazione privilegiata in ragione di una specifica attività svolta e del vincolo funzionale fra l'attività e l'informazione privilegiata;
- la conoscenza della notizia *price-sensitive* deve aver determinato la scelta di compiere una determinata operazione su strumenti finanziari;
- il reato si configura indipendentemente dal fatto che si verifichi un'alterazione sensibile dei prezzi degli strumenti finanziari e/o che si sia conseguito un profitto (il profitto viene considerato se di rilevante entità ed al solo fine dell'inasprimento della sanzione applicabile);
- nel caso in cui il soggetto che commette l'azione delittuosa sia un azionista non rileva la dimensione della partecipazione azionaria ma il nesso fra la partecipazione e la conoscenza dell'informazione privilegiata;
- il soggetto che compie l'azione delittuosa deve essere consapevole del carattere privilegiato della notizia e della possibilità che questa modifichi sensibilmente il prezzo dello strumento finanziario;

---

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

- in caso di condanna per il reato di abuso di informazioni privilegiate è prevista la confisca **obbligatoria** sia del prodotto o del profitto conseguito dal reato, sia dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, la confisca di una somma di denaro o di beni di valore equivalente.

Art. 187-bis del T.U.F. Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. …omissis…

3. …omissis…

4. …omissis…

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

La norma costituisce essenzialmente una duplicazione della fattispecie penale da cui si discosta, oltre che per l'aspetto relativo alla sanzione e all'organo chiamato all'accertamento (in questo la CONSOB), solo in riferimento ad alcuni aspetti specifici.

La sanzione amministrativa si applica a chi viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse ovvero a chi:

i) abusa o tenta di abusare di informazioni privilegiate;
ii) raccomanda ad altri di abusare di informazioni privilegiate o induce altri ad abusare di informazioni privilegiate;
iii) comunica in modo illecito informazioni privilegiate.

La sanzione amministrativa, a differenza di quella penale, è applicabile non solo quando il soggetto agisce con coscienza e volontà ma anche quando l'azione è la conseguenza di una condotta colposa.

Art. 185 del T.U.F. Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Come nel caso dell'abuso di mercato, la norma è volta a tutelare i mercati finanziari sotto il profilo della trasparenza e del corretto funzionamento e punisce l'inquinamento informativo realizzato attraverso la divulgazione di una notizia non vera, in grado, singolarmente considerata, di condizionare la formazione del prezzo dello strumento finanziario.

Il delitto di manipolazione del mercato si realizza qualora:

- un soggetto diffonde una notizia falsa idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cd. manipolazione informativa);
- un soggetto pone in essere operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente ovvero altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione operativa).

In sintesi:

- la comunicazione ad un singolo o ad una ristretta cerchia di destinatari non configura il reato di manipolazione del mercato fatta eccezione per quei casi in cui, avuto riguardo ai soggetti ai quali la comunicazione è stata rivolta, sia idonea a conseguire il fine dell'alterazione[33];
- la fattispecie normativa non specifica l'oggetto della notizia che può anche rivestire un generico carattere economico, finanziario o sociale o addirittura riferirsi ad aspetti politico sociali, purché abbia concreta idoneità offensiva;
- sono da considerarsi false anche le notizie "esagerate" o "tendenziose" in grado di distorcere la realtà nonché la smentita di una notizia vera;
- fra le operazioni simulate sono da ricomprendersi sia le ipotesi di simulazione "assoluta" (ossia relative ad operazioni che le parti non hanno inteso in alcun modo realizzare) che di simulazione "relativa" (operazioni che presentano una apparenza difforme da quella voluta, come ad es. i casi di compravendita di titoli con mutamento solo apparente del reale proprietario economico, cd. *action based manipulation*);
- non è necessario che si verifichi, come conseguenza dell'azione delittuosa, una alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari ma esclusivamente che la condotta sia idonea a produrre tale effetto;
- nel concetto di alterazione sono ricomprese anche le cd. "manovre di stabilizzazione e sostegno delle quotazioni" in quanto artificiose od anche la semplice evitata perdita di valore;
- in caso di condanna per il reato di manipolazione del mercato, è prevista la confisca **obbligatoria** sia del prodotto o del profitto conseguito dal reato, sia dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, la confisca di una somma di denaro o di beni di valore equivalente.

Art. 187-ter del T.U.F. Manipolazione del mercato

33 Nel caso di una voce diretta ad un singolo si configura molto più probabilmente il reato di truffa.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. …omissis…

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. …omissis…

6. …omissis…

7. …omissis…

La norma costituisce essenzialmente una duplicazione della fattispecie penale da cui si discosta, oltre che per l'aspetto relativo alla sanzione e all'organo chiamato all'accertamento (in questo la CONSOB), solo in riferimento ad alcuni aspetti specifici:

- l'art. 185 T.U.F. offre una più dettagliata previsione delle condotte punibili indicando, fra le fattispecie che danno luogo a reato, anche le condotte truffaldine o artificiose;
- la sanzione amministrativa, a differenza di quella penale, è applicabile non solo quando il soggetto agisce con coscienza e volontà ma anche quando l'azione è la conseguenza di una condotta colposa.

Reati in materia di Sicurezza sul lavoro

Descrizione Reati

11 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231

11.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'articolo 25-*septies* del Decreto 231 è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123.[34]

Articolo 25-septies del Decreto 231 - "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*"[35].

Si tratta dei seguenti reati colposi:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

che rilevano, ai fini del Decreto 231, se commessi **con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme **per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.*

[omissis]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più perone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo si realizza nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte della persona.

---

[34] Legge successivamente modificata dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25-septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa/penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

[35] In particolare l'articolo 25-septies del Decreto 231 - "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" - stabilisce:

"1. In relazione al delitto di cui all´articolo **589 del codice penale**, commesso con violazione dell´articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in **materia di salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all´articolo **589 del codice penale**, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui **all´articolo 590, terzo comma, del codice penale**, **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all´articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

La condotta penalmente rilevante si concretizza in qualunque azione e/o omissione atta a provocare la morte della persona.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica. Tuttavia, l'elemento soggettivo richiesto per configurare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231 è la colpa specifica: l'evento si deve verificare a causa della inosservanza di leggi e/o regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

2. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

*3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

Omissis

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il soggetto attivo del reato di lesioni personali colpose può essere "chiunque".

La lesione personale colposa può essere:

- lievissima:
  - se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni
- lieve:
  - se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni
- grave (art. 583 comma 1 c.p.):
  - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai **40 giorni;**
  - se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
  - se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile
  - se dal fatto deriva la perdita di un senso
  - se dal fatto deriva la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella

Le lesioni colpose che comportano la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 sono quelle gravi o gravissime.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica. Tuttavia, l'elemento soggettivo richiesto per configurare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231 è la colpa specifica: l'evento si deve verificare a causa della inosservanza di leggi e/o regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per configurare la responsabilità della Società in relazione all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente.

La condotta negligente del datore di lavoro che, omettendo di implementare le norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso per esempio la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o la mancata nomina del responsabile per la sicurezza), abbia cagionato la lesione e/o la morte di una persona può costituire il presupposto per l'insorgere di responsabilità ex Decreto 231.

Il datore di lavoro, in virtù della sua posizione di garante della sicurezza anche nei confronti dei terzi, è responsabile nei casi di inidoneità nella predisposizione delle misure di sicurezza richieste che, seppur adottate, non hanno integrato i requisiti minimi di legge.

Reati contro il patrimonio mediante frode

Descrizione Reati

12 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES DECRETO 231

12.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 relativo all'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel Decreto 231 all'art. 25-octies alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La L. 186/2014 ha poi inserito anche l'autoriciclaggio.

Articolo 25-octies del Decreto 231 - "*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*"[36].

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 648 Ricettazione
- art. 648-bis Riciclaggio
- art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648ter.1 Autoriciclaggio

Segue una breve analisi dei reati sopra indicati.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

[36] In particolare, l'articolo 25-octies del Decreto 231 - "*Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" - stabilisce:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

La condotta penalmente rilevante può consistere:

- nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità[37].

Come nel caso della ricettazione (v. paragrafo precedente), affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un c.d. "reato presupposto" e cioè di un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo. Va specificato che reato presupposto può essere anche lo stesso delitto di riciclaggio e, in tal caso, la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta penalmente rilevante descritta con il verbo "**impiegare**" non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualsiasi forma di utilizzazione, impiego o re-impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'impiego e investimento di tale denaro, bene o utilità, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[37] E' opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di una attività professionale, la pena è aumentata. Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto (= da un delitto commesso dalla stessa persona che, poi, impiega il denaro o i beni), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il legislatore, al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

E’ esclusa la punibilità se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore

Descrizione Reati

13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO 231

13.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto nel Decreto 231 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (di seguito "**LdA"**).

Articolo 25-novies del Decreto 231 - "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*"[38].

Si tratta dei seguenti reati previsti dalla LdA:

- art. 171 comma 1 lett. a-bis LdA Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- *[art. 171 comma 3 LdA Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (omissis) (*)]*
- art. 171-bis comma 1 LdA Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis comma 2 LdA Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- *[art. 171-ter LdA Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (omissis) (*)]*
- *[art. 171-septies LdA Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (omissis) (*)]*
- *[art. 171-octies. LdA Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (omissis) (*)].*

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Segue una breve analisi degli articoli sopra richiamati.

[38] In particolare l'articolo 25-*novies* del Decreto 231 - "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" - stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Art. 171, comma 1, lettera a-bis) - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) … omissis …;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

… omissis …

La norma in esame tutela il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; In particolare, sono comprese nella protezione:

- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell'architettura;
- le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Sono inoltre protette, come creazioni originali, le opere collettive, che racchiudono in sé più opere dell'ingegno o parti di esse, e le elaborazioni creative di opere dell'ingegno preesistenti, quali le traduzioni in un'altra lingua i rifacimenti e gli adattamenti.

I diritti d'autore scaturiscono da un fatto creativo che sia percepibile all'esterno e che acquisti quindi una forma espressiva. Non è necessario che la creazione sia fermata su un supporto, potendosi avere una forma espressiva, anche nella comunicazione orale, ma viene escluso che la mera idea, proprio perché inespressa, sia protetta dal diritto d'autore.

La creazione costituisce opera dell'ingegno quando, come espressione della personalità dell'autore, è caratterizzata dalla novità e dalla originalità. Tali requisiti possono sussistere anche nelle opere collettive, per lo più opere letterarie come le enciclopedie e i giornali – riguardo alle quali, l'attività creativa consiste più propriamente nell'apporto creativo di colui che organizza e dirige l'assemblaggio di opere preesistenti – e nelle elaborazioni di carattere creativo di un'opera dell'ingegno altrui.

I diritti morali sorgono in capo all'autore dell'opera dell'ingegno per il mero fatto della creazione. A differenza dei diritti di utilizzazione economica, sono inalienabili e possono essere fatti valere in qualunque tempo, anche quando ci si sia spogliati della possibilità di disporre economicamente del bene oggetto di tutela.

Anche i diritti di utilizzazione economica sorgono generalmente dal solo fatto della creazione; fanno però eccezione la creazione di banche dati, di programmi per elaboratore e di opere di disegno industriale da parte del lavoratore dipendente. In questi casi, mentre restano intrasferibili i diritti morali dell'autore-dipendente, i diritti di utilizzazione vengono invece acquisiti a titolo originario dal datore di lavoro.

Art. 171-bis LdA Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela del diritto morale e del diritto economico da parte dell'autore dei programmi per elaboratore, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 giugno 1978, n. 399; il secondo, invece, tutela le banche dati.

Non essendo presente la definizione di ***software*** all'interno dell'articolo in questione occorre far riferimento all'art. 2 della Legge sul diritto d'autore che tutela "*i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*".

Sempre l'art. 2 della stessa legge, definisce le **banche dati** quali "*le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo*".

In sintesi:

- la condotta di cui al primo comma è descritta con una pluralità di espressioni che richiamano particolari modalità di utilizzo del *software* e che sono idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi patrimoniali del titolare dei relativi diritti di sfruttamento dell'opera dell'ingegno;
- la condotta incriminata dalla norma in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del *copyright* intellettuale – si ravvisa ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del *software* (ad esempio, realizzazione di una copia identica del programma, ad esclusione della copia di "*back up*" quale copia di riserva che l'utente produce per evitare la perdita del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio; duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso; utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore; "*download*" di opere protette dal diritto d'autore su un "*server*" FTP e, da qui, sui *computer* di altri utenti; violazione della licenza d'uso del programma laddove non si ottemperi alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei corrispondenti diritti e il fruitore del programma);

- la condotta di cui al secondo comma si realizza mediante riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati, in violazione delle relative norme di legge.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Descrizione Reati

14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 25-DECIES DEL DECRETO 231

14.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'art. 4 comma 1 della L. 3 agosto 2009, n. 116[39] ha introdotto nel Decreto l'art. 25-decies rubricato "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*".

Articolo 25-decies del Decreto 231 - "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"[40].

Si tratta del seguente reato previsto dal Codice Penale:

- Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Segue una breve analisi dell'articolo in oggetto.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condotta si realizza mediante una azione di induzione – anche tramite una terza persona - realizzata a seguito di violenza, minaccia o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, del soggetto che ha facoltà di non rispondere (ad esempio indagati e imputati anche in procedimenti connessi o in reati collegati), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, all'Autorità Giudiziaria (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria delegata, etc.).

[39] Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

[40] In particolare, l'articolo 25-decies del Decreto 231 - "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" - stabilisce:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reati Ambientali

Descrizione Reati

15 REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO 231

15.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121[41] e la legge 68/2015 hanno esteso la responsabilità delle società ad una pluralità di reati ambientali inseriti all'art. 25-undecies nel Decreto 231.

Art. 25-undecies del Decreto 231 – "*Reati Ambientali*" [42].

[41] "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

[42] In particolare, l'art. 25-undecies del Decreto 231 - "*Reati Ambientali*" - stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   - *a) per la violazione dell'articolo 452- bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
   - *b) per la violazione dell'articolo 452- quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
   - *c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
   - *d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
   - *e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
   - *f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
   - *g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - *a) per i reati di cui all'articolo 137:*
     - *I. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
     - *II. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
   - *b) per i reati di cui all'articolo 256:*
     - *I. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
     - *II. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
     - *III. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
   - *c) per i reati di cui all'articolo 257:*
     - *I. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
     - *II. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
   - *d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
   - *e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
   - *f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
   - *g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
   - *h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - *a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
   - *b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
   - *c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
     - *I. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
     - *II. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
     - *III. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
     - *IV. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - *a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
   - *b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
   - *c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi

Si tratta dei seguenti reati:

Reati previsti dal Codice Penale:

- art. 452-bis – **Inquinamento ambientale** – punisce chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:
  - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma).
  - Il secondo comma prevede una ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in una area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- art. 452-quater - **Disastro ambientale** - punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Vengono considerati disastro ambientale:
  - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema
  - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
  - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
  - Il secondo comma prevede un aumento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli specifici, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette
- art. 452-quinquies - **Delitti colposi contro l'ambiente** - prevede la punibilità dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale anche a titolo di colpa ma indica una pena diminuita da un terzo a due terzi rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa
  - Il secondo comma prevede una ulteriore diminuzione della pena di un terzo qualora le condotte dolose abbiano provocato il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale
- art. 452-sexies - **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  - Il secondo comma prevede un aggravamento della pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
    - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
    - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
  - Il terzo comma prevede un aumento della pena fino alla metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
- art. 452-octies- **Circostanze aggravanti** - Prevede un aumento di pena nel caso in cui sia stata costituita una associazione a delinquere (art. 416 c.p.) allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente disciplinato dal codice penale.
  - Il secondo comma prevede un aumento qualora l'associazione di stampo mafioso (che non costituisce reato rilevante ai sensi del presente MOG) sia finalizzata a commettere un reato ambientale previsto dal codice penale.
  - Il terzo comma prevede un ulteriore aumento di pena qualora facciano parte dell'associazione pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
- art. 452-quaterdecies – **Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti** – la norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; la pena è aumentata per i rifiuti radioattivi.
- art. 727-bis - **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** - la norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione

dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Il secondo comma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- art. 733-bis - **Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 137 **Scarico illegale di acque reflue industriali**

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Art. 256 **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Art. 257 **Omessa bonifica dei siti**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

Art. 258 e 260-bis **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi**

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

Art. 259 **Traffico illecito di rifiuti**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1)

Art. 279 **Inquinamento atmosferico**

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla L. 7 febbraio 1992, n. 150 come modificata dal D. Lgs. 275/2001, in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti)
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fin commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla L. 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Descrizione Reati

16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO 231

16.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

L'articolo 25-duodecies del Decreto 231, rubricato "*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" è stato introdotto nel Decreto 231 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1 con cui il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Art. 25-duodecies del Decreto 231 - *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*"[43].

Rilevano i seguenti reati del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione):

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - art. 12, comma 3, 3bis e 3ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*)*
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - art. 22, comma 12 e 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

(*) Alla data del risk assessment, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto: i) dal rispetto dei principi enunciati nella documentazione adottata dalla Società in ambito organizzativo ed etico che vincolano tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili; ii) dalle regole di corporate governance; iii) dal sistema di controllo interno; e iv) dall'insieme di protocolli, procedure e sistemi di controllo predisposti per la prevenzione dei reati rilevanti per la Società.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - art. 22, comma 12 e 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Le condotte rilevanti sono quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo), revocato o annullato, se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. 286/1998 sopra richiamato, ovvero:

- l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri;
- l'impiego di minori;

[43] In particolare l'art. 25-duodecies del Decreto 231, - *"Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* – stabilisce che:
1.In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

- l’esporre i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 12, comma 3, 3bis e 3ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione) – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Frodi sportive
Esercizio Abusivo di gioco e scommesse

Descrizione Reati

17 FRODI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIUOCO E SCOMMESSA AI SENSI DELL'ART. 25-QUATERDECIES DEL DECRETO 231

17.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25-quaterdecies del Decreto 231 – *"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*".[44]

Rilevano i seguenti reati di cui alla L. 401/1989:

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1) (*)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4) (*) (*)*

(*) Trattato in via prudenziale e richiamato nella sezione del Modello relativa alla gestione delle sponsorizzazioni
(*) (*) Reato non applicabile all'attuale operatività della Società

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

"*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni*".

Il delitto qualifica come illecito penale non solo l'offerta di denaro o di altra utilità ai partecipanti a competizioni sportive per raggiungere un risultato diverso da quello naturale, ma contempla anche il generico compimento di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo". Costituisce reato:

- → offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a favore di un partecipante ad una competizione sportiva riconosciuta dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato ovvero dalle associazioni ad essi aderenti
- → compiere altri atti fraudolenti

al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La pena è aumentata se il risultato della competizione influisce su concorsi pronostici o scommesse, purché regolari.

È punito anche il partecipante alla competizione che accetta i sopra indicati denaro, vantaggi o altre utilità o anche la semplice promessa.

[44] In particolare, l'art. 25-quaterdecies del Decreto 231 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" così recita*: 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*.

Si tratta di un delitto di natura dolosa. Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tale reato è un delitto di attentato a forma libera, di pura condotta, in cui la soglia della punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione, sicché lo stesso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato agonistico sia in concreto alterato (Cass. Pen. Sent. n. 36350/2015).

Giova ricordare che non è necessaria l'accettazione della promessa o del denaro, né, tantomeno, il raggiungimento dell'obiettivo, rivelandosi sufficiente una seria promessa che giunga a conoscenza del destinatario. Il delitto di frode sportiva, cioè, "si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta".

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

(omissis)

Reati Tributari

Descrizione Reati

18 REATI TRIBUTARI AI SENSI DELL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231

18.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 – *"Reati Tributari"*[45].

Rilevano i seguenti reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**Decreto 74/2000**)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- *Dichiarazione infedele (*)*
- *Omessa dichiarazione (*)*
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- *Indebita compensazione (*)*
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

(*) se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Prima di passare alla trattazione dei suindicati reati tributari, appare opportuno soffermarsi su alcune definizioni.

Per **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Inesistenza oggettiva ➔ ricorre quando le operazioni i) non sono mai state eseguite ovvero sono state eseguite solo parzialmente ii) hanno natura giuridica diversa da quella indicata ovvero in caso di sovrafatturazioni consistenti dell'aumento delle passività esistenti.

Inesistenza soggettiva ➔ ricorre quando le fatture o gli altri documenti indicano soggetti che non hanno preso parte all'operazione o che non esistono nella realtà.

[45] In particolare, l'art. 25 quinquiesdecies "*Reati tributari*" così recita*: In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ***se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:***
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Per **elementi attivi o passivi** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Per **dichiarazioni** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.

Si impone una breve disamina dei singoli reati tributari, rilevanti ai fini del Decreto 231.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)

"*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni*".

Il reato tutela i) l'interesse erariale e ii) l'attività di accertamento da parte delle Autorità fiscali e ricorre quando la dichiarazione "non soltanto **non è veridica** ma risulta altresì "**insidiosa**" in quanto supportata da un "impianto" contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa"[46].

La condotta penalmente rilevante si articola in più fasi, i.e.:

- → avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- → indicare elementi passivi fittizi supportati da tali documenti nella dichiarazione annuale e in tutte le dichiarazioni previste dalle disposizioni di legge ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, comprese quelle che vengono presentate in occasione di operazioni straordinarie o nell'ambito di procedure concorsuali[47].

Il reato può essere integrato anche attraverso il ricorso a un sistema più complesso nel quale operano entità non effettivamente operative (le c.d. "cartiere"), in tal caso, la giurisprudenza ha sostenuto che possono rispondere: i) l'amministratore, anche di fatto, ii) il consulente che abbia avuto piena consapevolezza della natura delle operazioni e iii) il componente del consiglio di amministrazione e chiunque consapevolmente partecipa all'organizzazione dell'illecito.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico. Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante

[46] Cfr. Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo 74/2000.

[47] Cfr. Ufficio Studi del Senato e della Camera "Revisione del Sistema sanzionatorio (Schema di D. lgs. n. 183) – (art. 1 e 8, co. 1, L. 23/2014, luglio 2015)".

indicazione di elementi passivi fittizi, e superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. (…)

Il reato punisce chiunque, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte.

Posto che è sempre possibile che la condotta configuri il diverso reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sopra richiamato (*che non prevede alcuna soglia di punibilità, ndr.*) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi è un reato di evento che richiede determinate soglie quantitative i.e.:

- imposta evasa è > a 30K, e
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.5 mio, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30K.

Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

Per **imposta evasa** si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

La condotta penalmente rilevante si articola in più fasi, i.e.:

- → predisposizione di una falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie, anche avvalendosi di mezzi fraudolenti
- → indicazione in una delle dichiarazioni elementi attivi in misura inferiore a quelli reali oppure elementi passivi fittizi.

<u>La presentazione della dichiarazione configura l'uso penalmente rilevante del documento fiscale.</u>

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico. Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

Dichiarazione infedele (art. 4)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per l'applicazione della pena è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni, i.e.:

- → l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore a 100K
- → il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve superiore ad euro 2.000.000,00.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico.

Ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis del Decreto 231 le sanzioni pecuniarie si applicano ai reati di dichiarazione infedele, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La dichiarazione tributaria rappresenta un momento essenziale del procedimento di accertamento del tributo. Il mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo, non manifestando all'erario la capacità contributiva e non indicando l'ammontare delle imposte dovute, in relazione all'anno di imposta, integra quell'offesa al bene giuridico, oggetto di tutela penale che rende punibile il comportamento omissivo.

Il delitto è volto a tutelare l'interesse all'integrale e tempestiva percezione dei tributi, oltre a quello della trasparenza fiscale.

Viene punito chiunque non presenta, essendovi obbligato:

- → la dichiarazione dei redditi o dell'IVA quando l'imposta evasa è > a € 50K;

→ la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è > a € 50K.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico.

Ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis del Decreto 231 le sanzioni pecuniarie si applicano ai reati di omessa dichiarazione, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. (…) 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La norma tutela l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale e mira a garantire la veritiera rappresentazione della situazione reddituale e delle basi imponibili.

È un reato c.d. istantaneo che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità di chi li emette (è inoltre punibile il tentativo, in caso di comportamenti inequivocabilmente diretti alla commissione del reato) e si sostanzia nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico. Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La norma tutela i) la completa e tempestiva percezione delle imposte da parte dello Stato nonché ii) il regolare esercizio dell'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Costituisce reato il comportamento di chi occulta o distrugge le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico.

Indebita compensazione (art. 10 quater)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il delitto di indebita compensazione richiede che il mancato versamento dei tributi risulti formalmente dovuto a una indebita compensazione operata tra le somme spettanti all'erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti, indipendentemente dalla tipologia di tributi o contributi coinvolta.

Ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis del Decreto 231 le sanzioni pecuniarie si applicano ai reati di indebita compensazione, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La norma tutela la necessaria conservazione della garanzia patrimoniale, i.e. i beni del contribuente che ha l'obbligo di versare le imposte per un determinato importo (> 50K).

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nella realizzazione di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo Stato. Il momento consumativo si identifica con l'atto dell'alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti, senza che sia richiesta una esecuzione tributaria coattiva senza esito.

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel c.d. dolo specifico, ovvero il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Contrabbando

Descrizione Reati

19 REATI DI CONTRABBANDO AI SENSI DELL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO 231

19.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Art. 25-sexiesdecies del Decreto 231 – *"Contrabbando"*[48].

Rilevano i seguenti reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 (**T.U. Doganale**):

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II

Segue una breve analisi dei reati sopra richiamati.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

[48] In particolare, l'art. 25 sexiesdecies "*Contrabbando*" così recita*: 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

(omissis)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

(omissis)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

(omissis)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.